

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUOVA IDEMONT SRL (EDIZIONE OTTOBRE 2019)

### CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

#### 1. DEFINIZIONI

- COMMITTENTE: la parte che ha richiesto alla NUOVA IDEMONT S.R.L. la fornitura degli impianti, materiali, apparecchiature, prestazioni, ecc., oggetto dell'offerta;
- FORNITORE: NUOVA IDEMONT S.R.L. – Via Guglielmo Marconi, 50 – 36010 – Zanè (VI);
- PERSONALE: dipendenti o incaricati del Fornitore;
- FORNITURA: quanto forma oggetto dell'offerta della NUOVA IDEMONT S.R.L.;
- PRODUTTORE: il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente.

#### 2. CRITERIO DI ELABORAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta che il fornitore propone al committente, viene elaborata sulla base dei seguenti documenti.

- Documenti di riferimento.  
Analisi dei documenti di riferimento forniti dal committente o in loro assenza prodotti dal fornitore.  
I documenti di riferimento sono normalmente un P&I dell'impianto, una lista componenti e una specifica di funzionamento.  
N.B. Questi documenti, nel caso vengono sviluppati dal fornitore, devono essere verificati e approvati dal committente prima di procedere con i punti successivi.
- Lista utenze.  
Redazione di una lista utenze, contenente la quantità e caratteristiche di: motori, valvole, strumentazione digitale, analogica o dispositivi collegati in rete (p.es. sistemi di pesature, misura, identificazione, lettura ecc.)
- Lista ingressi/uscite.  
La lista delle utenze, viene successivamente elaborata su un foglio elettronico dove vengono determinate le utenze realmente da gestire, identificando con precisione il totale di I/O richiesti per tipo. Al valore ricavato, viene applicato un coefficiente di scorta (mediamente il 25% dipendente dalla precisione dei documenti di riferimento). Il valore finale, viene poi arrotondato per eccesso alla modularità del tipo di scheda scelto.
- Disegno della configurazione.  
Dalla lista ingressi/uscite viene elaborato il disegno della configurazione hardware del sistema di automazione e supervisione. In questo disegno viene rappresentata l'architettura e il tipo di PLC, le eventuali reti e gli oggetti collegati, la struttura dell'interfaccia operatore (SCADA o HMI).
- per la parte software.  
Il numero di dati (tag) gestiti dal sistema di interfaccia uomo macchina, i rapporti di produzione e gli archivi di dati storici.
- per la parte assistenza.  
Il numero di giornate per la formazione del personale addetto alla conduzione e manutenzione dell'impianto, e le modalità di assistenza tecnica.

L'offerta e i relativi documenti prodotti, nel caso non si giunga ad un ordine, rimangono di proprietà del Fornitore.

Qualsiasi variazione richiesta, da ambo le parti, in qualsiasi fase della fornitura, dovrà essere preventivamente concordata e nel caso sarà oggetto di una nuova valutazione tecnico economica.

#### 2.1. Oneri per la sicurezza

I costi indicati per gli oneri della sicurezza considerano le seguenti attrezzature e dispositivi in dotazione ai nostri tecnici:

- scarpe antinfortunistiche;
- elmetto protettivo;
- occhiali di protezione;
- guanti telati;
- filtri auricolari.

Ogni altro dispositivo, apparecchiatura richiesta o necessaria, porterà alla variazione dei costi indicati.



### 3. OBBLIGHI DI COOPERAZIONE, APPROVAZIONI DEL COMMITTENTE IN CORSO DI PROGETTO

Con l'emissione del suo Ordine di Acquisto il Committente conviene che la soluzione tecnica e le metodologie di progetto proposte rispondono in modo soddisfacente alle proprie necessità e che esse sono opportunamente riflesse nell'offerta del Fornitore.

Il Committente dà inoltre atto al Fornitore di avere inteso il proprio obbligo positivo di cooperare alla realizzazione della Fornitura nei modi previsti (gruppi di lavoro misti, impegno del Project Manager, ecc.) e si obbliga al puntuale assolvimento di dette attività secondo il piano di fornitura.

Il Committente infine si obbliga ad organizzarsi in modo tale da garantire che le approvazioni tecniche richiestegli (di specifiche, di "test", di varianti o correzioni, ecc.), abbiano luogo nel modo più accurato e nel più breve tempo possibile.

Eventuali ritardi del Committente nel fornire tali approvazioni potranno dar luogo a revisione del piano di fornitura.

### 4. METODOLOGIA DI SVILUPPO DELLA FORNITURA

La fornitura verrà realizzata sia presso la sede del Fornitore su apparecchiature messe a disposizione dallo stesso, sia eventualmente presso la sede del Committente.

A tal fine il Committente dovrà mettere a disposizione del Fornitore i locali adeguati allo scopo e consentire l'utilizzo dei Sistemi di progetto consegnati dal Fornitore.

#### 4.1. Specifiche Generali della Fornitura

Il Fornitore preparerà con la collaborazione ed approvazione del Committente ed a partire dalle Specifiche di massima contenute nell'offerta, la Specifica Generale della Fornitura.

Tali Specifiche definiranno tutte le funzioni del sistema oggetto della Fornitura e costituiranno quindi il solo documento ufficiale di riferimento tecnico per quanto riguarda il lavoro da svolgere nella fase di realizzazione. Il Committente è impegnato ad approvare la Specifica Generale della Fornitura formalmente e per iscritto entro 15 giorni dalla data della loro presentazione.

#### 4.2. PIANO DI REALIZZAZIONE

Entro 15 gg. dall'accettazione dell'ordine il Fornitore eseguirà e farà approvare dal Committente la stesura di un piano contenente le principali attività del progetto e la data indicativa di consegna delle specifiche di fornitura.

Lo sviluppo della Fornitura seguirà infatti sulla base del calendario contenuto nelle specifiche stesse.

Tale piano dei lavori costituirà l'unico riferimento ufficiale per i tempi di esecuzione del lavoro.

### 5. TERMINI DI CONSEGNA

Il Fornitore applicherà diligenza per rispettare le date di consegna individualmente previste, ma avrà facoltà di variare i piani di consegna purché ciò sia stato concordato con il Committente.

### 6. FACOLTÀ DI SUB-APPALTO

Il Fornitore è autorizzato a sub-appaltare parte della Fornitura. Il Fornitore rimarrà tuttavia l'esclusivo responsabile della buona conduzione della Fornitura nei confronti del Committente e dei risultati finali nei termini previsti da questo documento.

### 7. ISPEZIONI E CONSEGNA IMPIANTO

Per ispezione e consegna impianto si intende la verifica di aderenza del lavoro con la Specifica Generale di Fornitura. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Committente, una volta terminato il suo lavoro, la disponibilità per l'ispezione.

Non più tardi di sette giorni da tale comunicazione, i capi progetto si incontreranno per effettuare l'ispezione e redigere un verbale dettagliato indicando quali parti non siano eventualmente risultate aderenti alle specifiche.

Qualora il sistema non dovesse risultare aderente alla Specifica Generale di Fornitura, il Fornitore avrà un periodo di tempo ragionevole per apportare le opportune modifiche, dopodiché l'ispezione verrà ripetuta per le parti di progetto non conformi.

In caso di mancato rapporto da parte del capo progetto del Committente si intenderà approvato il verbale del capo progetto del Fornitore.

### 8. COLLAUDO FINALE IMPIANTO

Per collaudo finale dell'impianto si intende un periodo di 30 giorni dalla consegna impianto, durante il quale il Committente avrà la possibilità di verificare ulteriormente le funzionalità del sistema.

Se al termine di tale periodo il Committente non comunica entro un breve periodo il risultato di tale verifica per iscritto al Fornitore l'impianto si intenderà collaudato.



## 9. INTERRUZIONE DEI LAVORI

Se in una qualsiasi fase dello sviluppo del Progetto il Committente, per motivi suoi propri, chiede l'interruzione temporanea della Fornitura dovrà, nel termine di cui al paragrafo PAGAMENTI, pagare il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino a quel momento (in caso di contratto con addebiti a consuntivo o ad avanzamento lavori) o in proporzione alla percentuale del realizzato sul finito (in caso di addebito forfettario).

Salvo accordi differenti, il personale addetto alla Fornitura rimarrà a disposizione del Committente solo se questo se ne assumerà tutti gli oneri relativi.

Alla ripresa dei lavori potranno derivare costi aggiuntivi di avviamento, la cui entità dovrà essere valutata di volta in volta e sarà comunicata per iscritto al Committente.

## 10. GARANZIE

### 10.1. Materiali e Meccanica

Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti alle clausole di garanzia stabilite dai relativi Produttori.

Il periodo di garanzia di un anno decorre dalla data di consegna dei materiali da parte del Produttore stesso.

Durante il periodo di garanzia è prevista la loro riparazione o eventuale sostituzione, nel caso di difetti o la non rispondenza alla logica di funzionamento specificata, purché:

- i difetti non siano dovuti ad uso improprio dei materiali e dei sistemi;
- i difetti non siano dovuti a normale usura dei materiali;
- i materiali siano stati correttamente utilizzati e mantenuti durante il periodo di garanzia.

### 10.2. Software

L'intera fornitura software di realizzazione del Fornitore è coperta da garanzia per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione del sistema (data verbale di accettazione coincidente con l'ultimo giorno effettivo di messa in servizio).

La garanzia comprende la modifica dei programmi nei casi di malfunzionamenti derivanti da evidenti errori di implementazione della logica di funzionamento o da discordanze con quanto riportato nella specifica tecnica di funzionamento, purché:

- le anomalie siano documentate per iscritto dal Cliente;
- l'uso del software sia conforme a quanto riportato nella documentazione d'uso della fornitura;
- non siano state apportate modifiche al software non autorizzate per iscritto dal Produttore;
- le anomalie non siano provocate dall'hardware o da software di altri Produttori.

Il Fornitore, salvo quanto diversamente specificato, non fornisce garanzia su programmi che non sono prodotti dal Fornitore stesso anche se questi sono parte della Fornitura effettuata. Ogni garanzia su questi programmi sarà rilasciata dai relativi Produttori o da loro rappresentanti nelle forme e modalità che gli stessi determineranno.

Nel caso il Committente richieda un intervento del Fornitore su programmi non prodotti dal Fornitore stesso, saranno concordate le metodologie per lo svolgimento delle attività, secondo le tariffe in vigore al momento dell'intervento (comprendente delle spese).

## 11. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE PER ATTIVITÀ DEL PERSONALE DEL FORNITORE DA SVOLGERSI AL DIFUORI DELLA PROPRIA SEDE

Per tutti i lavori svolti presso il cantiere e/o le unità produttive o comunque uffici del Committente, è fatto obbligo allo stesso di mettere tempestivamente a disposizione del Fornitore quanto necessario per operare in loco con la massima efficienza e sicurezza ed in particolare:

- il piano di sicurezza del Committente illustrando al personale del Fornitore quanto necessario per rispettarlo poiché ad esso i dipendenti del Fornitore si debbono adeguare.  
in particolare è d'obbligo segnalare eventuali situazioni di pericolo e quali siano i mezzi di protezione da adottare;
- locali opportunamente arredati dotati di telefono e degli strumenti necessari ad operare sull'impianto;
- accesso agli impianti e disponibilità degli stessi fino alla data del collaudo;
- disponibilità di operatori di impianto per le prove parziali e totali del sistema di controllo;
- disponibilità di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e quanto altro necessario per le prove funzionali di messa a punto e di collaudo;
- disponibilità di addetti alla manutenzione ed avviamento degli impianti per le parti meccaniche, elettriche, idrauliche, ecc.
- adeguata polizza di assicurazione a protezione di eventuali rischi civili, con massimali da concordare congiuntamente.

Resta inoltre inteso che, salvo accordi specifici, lo svolgimento di tali attività valgono per orari di lavoro di 8 ore giornaliere comprese nell'orario tra le ore 07.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali nei limiti delle 40 ore settimanali. Eventuali prestazioni svolte durante orari notturni o in giornate festive dovranno essere preventivamente concordate.



#### 12. RITARDI

Qualora il Fornitore dovesse incorrere in ritardi causati da mancanze del Committente nel rispettare il piano prestabilito di esecuzione concordato, e dove tali ritardi determinassero al proprio personale perdite di tempo non altrimenti recuperabili, il Fornitore addebiterà al Committente il costo del tempo perduto alle tariffe concordate più il rimborso delle spese vive maggiorate del 15%.

#### 13. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Fornitore, titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale.

Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall'impresa per l'invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.

Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.

I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a:

- nostra rete di agenti
- società di factoring
- istituti di credito
- società di recupero crediti
- società di assicurazione del credito
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti,
- aziende che operano nel settore dei trasporti;

per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:

- Ufficio marketing
- Ufficio commerciale
- Ufficio amministrativo
- Ufficio acquisti
- Amministrazione informatica
- Segreteria generale
- Incaricati

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

#### 14. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è esonerato da responsabilità dirette o indirette che dovessero derivare, a persone o cose, a seguito od a causa dell'uso di quanto forma oggetto dell'offerta e della Fornitura.

Il rischio per eventuali danni che potrebbero essere originati in relazione alla stessa dovrà essere coperto da polizza assicurativa a carico del Committente.

#### 15. PAGAMENTI

Ove non diversamente specificato in offerta i pagamenti si intendono 30 gg. D.F. F.M. (data fattura fine mese).

Fatto salvo il diritto di rivalsa per il recupero del suo credito, in caso di ritardato pagamento, il Fornitore addebiterà senz'altro gli interessi di mora al tasso ufficiale.

Qualsiasi ritardato pagamento, non tempestivamente motivato da contestazioni specifiche del Committente accettate dal Fornitore è comunque causa del decadimento delle clausole di garanzia a favore del Committente ed il Fornitore risulta esonerato da qualsiasi adempimento a suo carico, ed in particolare da obblighi di completamento, avviamento, addestramento e manutenzione.

Il Fornitore rimane proprietario di quanto oggetto della fornitura fino a completo pagamento della stessa.

#### 16. CLAUSOLA DI ESPRESSA ACCETTAZIONE

In sede di definizione di contratto il Committente approverà espressamente le clausole di cui ai paragrafi:

4.2. Piano di Realizzazione, 7. Ispezioni e Consegna impianto, 8. Collaudo finale impianto, 12. Ritardi, 13. Tutela della privacy, 14. Esonero da responsabilità e 15. Pagamenti.